




COMUNE DI AREZZO



APPROVATO CON DELIBERA CC. N. 66 DEL
16.07.2018

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ALTERAZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

SOMMARIO

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e oggetto del Regolamento	Pag.	3
Articolo 2 – Censimento del sottosuolo	Pag.	4
Articolo 3 – Programmazione e pianificazione interventi	Pag.	5
Articolo 4 – Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento	Pag.	5
Articolo 5 – Conferenza dei Servizi	Pag.	6

CAPITOLO 2 – AUTORIZZAZIONI

Articolo 6 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione	Pag.	6
Articolo 7 - Ripristini definitivi del suolo pubblico e verifiche sui ripristini	Pag.	7
Articolo 8 – Ufficio deputato al rilascio delle concessioni	Pag.	7
Articolo 9 – Richiesta di concessione all'esecuzione lavori	Pag.	7
Articolo 10 – Interventi d'urgenza	Pag.	8
Articolo 11 – richiesta di ordinanza per disciplina del traffico	Pag.	8
Articolo 12 - Rilascio della concessione	Pag.	8
Articolo 13 – criteri per la determinazione della polizza fidejussoria	Pag.	9
Articolo 14 – Disciplinare tecnico – norme tecniche	Pag.	10

CAPITOLO 3 - ESECUZIONE LAVORI

Articolo 15 - Modalità esecuzioni lavori	Pag.	10
Articolo 16 - Deroghe alle prescrizioni tecniche	Pag.	12
Articolo 17 - Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori	Pag.	12

CAPITOLO 4 – SANZIONI

Articolo 18 – Sanzioni	Pag.	12
------------------------------	------	----

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Disciplina di riferimento	Pag.	13
Articolo 20 – Atti vietati	Pag.	13
Articolo 21 - ENTRATA IN VIGORE	Pag.	13

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

Chiunque intenda eseguire interventi di natura temporanea (escluso, quindi, tutte le opere soggette a permesso a costruire di cui alle norme Urbanistico/edilizie) su suolo pubblico, di uso pubblico o comunque appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Arezzo è tenuto a richiedere la concessione ai competenti uffici comunali nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

Il presente regolamento, in coerenza con la normativa vigente, in particolare :

- Direttiva P.C.M. 03/marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”;
- D.M. 01 ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”;
- D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'utilizzo del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.

Le disposizioni del presente Regolamento sono, pertanto, dirette a :

- Assicurare la razionalizzazione degli interventi ai fini del comma 1;
- Prescrivere i modi ed i termini di esecuzione degli interventi;

Il suolo ed il sottosuolo sono beni e risorse di natura pubblica , la cui utilizzazione avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.

L'Amministrazione Comunale rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi , che alterino i piani del suolo e sottosuolo, per la realizzazione di nuove strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici e/o per riparazioni delle reti esistenti nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
- utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture esistenti;
- realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future esigenze;

Il Comune coordina l'azione dei vari gestori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, di norma non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per l'esecuzione di opere di natura temporanea ricadenti su suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, ivi compresi gli interventi eseguiti a scomputo oneri da altri soggetti riguardanti:

- a. l'esecuzione d'interventi per nuove realizzazioni di reti tecnologiche su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico facenti parte del territorio del Comune di Arezzo ;
- b. la manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, che comportino qualsivoglia intervento di alterazione del suolo pubblico o di uso pubblico;
- c. l'esecuzione di lavori, scavo e conseguente ripristino, per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo riguardano modifica/posizionamento cordonate, esecuzione lavori su aree pubbliche, su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.

Articolo 2 – Censimento del sottosuolo

In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare all'Ufficio preposto del Comune di Arezzo entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti, realizzati a partire dal 1 gennaio 2000.

Nei 12 mesi successivi, e pertanto entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovrà essere fornita, secondo la medesima modalità la documentazione relativa agli impianti realizzati prima del 1 gennaio 2000. La documentazione fornita dagli enti gestori, sovrapposta ad una cartografia unificata di base in formato shapefile digitale georeferenziata, deve riportare:

- a. la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali ed allacciamenti) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non superiore a cm. 100;
- b. l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
- c. la profondità delle condutture, con un errore non superiore a cm. 30;
- d. ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
- e. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
- f. la posizione e la dimensione dei manufatti accessori ;

il tutto secondo il formato che sarà indicato dagli uffici competenti del Comune di Arezzo.

Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi. Alla fine dei lavori di installazione dell'infrastruttura dovrà fornire la cartografia unificata di base in formato shapefile digitale georeferenziata con riportato:

- a. la posizione e la sezione di tutte le nuove condotte (linee principali ed allacciamenti);
- b. l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
- c. la profondità delle condutture;
- d. ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
- e. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
- f. la posizione e la dimensione dei manufatti accessori ;

Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune si intendono di proprietà del Comune stesso in quanto proprietario del suolo.

Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a conformare i temi della propria cartografia numerica di base, a quelli del Comune, segnalando eventualmente imprecisioni o errori da correggere nella cartografia ufficiale.

Articolo 3 – Programmazione e pianificazione interventi

Gli interventi dei gestori volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che comunque comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell'elenco degli interventi relativi al primo anno.

Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i suddetti piani, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto, ove sarà indicata la documentazione che dovrà essere presentata dai soggetti interessati per richiedere l'inserimento degli interventi nella programmazione di cui ai commi precedenti.

Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere la concessione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi. Fuori dai casi previsti dal successivo art. 4, tutti i soggetti esterni e gli uffici interni al Comune di Arezzo, ivi compresi i soggetti che eseguono gli interventi a scomputo oneri, devono presentare all'Ufficio preposto, entro il 31 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

- Piano triennale degli interventi;
- Piano degli interventi recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatici;
- Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente;
- Indicazione del referente unico dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato o RUP, cui l'Amministrazione Comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso.

Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere la concessione per l'esecuzione dei lavori su suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione dei piani di programmazione degli interventi.

Articolo 4 – Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento

È ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella programmazione e pianificazione di cui al precedente art. 3 solo per i casi di:

- Motivate esigenze sopravvenute previa verifica della congruità delle motivazioni e pianificazione con altri eventuali interventi di altri soggetti ;
- Allacci dalla rete di distribuzione all'utilizzatore;
- Interventi urgenti, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, eseguiti dal soggetto con immediata e contestuale esecuzione alla comunicazione;
- Interventi manutentivi localizzati sul patrimonio stradale relativamente ai servizi gestiti dal Comune di Arezzo.

Articolo 5 – Conferenza dei Servizi

Il Comune può indire apposite conferenze dei servizi al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate dai lavori.

CAPITOLO 2

AUTORIZZAZIONI

Articolo 6 - Termini e modalità del procedimento di concessione

La richiesta per il rilascio della concessione ad eseguire interventi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere presentata, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, dai soggetti interessati all'Ufficio preposto del Comune di Arezzo, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più interventi solo nel caso d'interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada o nelle strade adiacenti alla stessa.

Il Comune si pronuncerà sulle richieste di concessione entro il termine di 30 gg, dal ricevimento della domanda. Entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui all'art. 10 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.

Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale dovrà integrare la documentazione con quanto richiesto entro il termine di 30 gg. In mancanza dell'integrazione richiesta nei limiti dei 30 gg. il Comune concluderà il procedimento provvedendo ad emettere il provvedimento contenente il motivato diniego all'istanza.

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori concessi, la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare richiesta di variante per l'ottenimento di una nuova concessione in variante. Qualora le variazioni consistano in modeste modifiche dell'ubicazione dei manufatti interrati dovute alla presenza nel sottosuolo di elementi imprevisi, sarà sufficiente riportare nella cartografia georeferenziata depositata a fine lavori l'esatta ubicazione dei manufatti.

Con il rilascio della concessione all'esecuzione dell'intervento su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori fino alla data della verifica finale, ferma restando la responsabilità del concessionario per danni derivanti dalla presenza di vizi occulti.

La concessione ha validità di 1 anno a decorrere dalla data di emissione della stessa. Le opere previste in concessione, nonché i conseguenti ripristini definitivi, dovranno essere realizzati nell'arco temporale di validità della stessa. La durata delle suddette opere e dei ripristini definitivi, è espressamente indicata nella concessione a cui si riferiscono.

Articolo 7 - Ripristini definitivi del suolo pubblico e verifiche sui ripristini

I ripristini definitivi del suolo pubblico oggetto di intervento in base alla concessione, devono avvenire contestualmente alla fine dei lavori, salvo diversamente disposto dall'Ufficio comunale competente a seguito di specifica valutazione tecnica o in caso di avverse condizioni meteorologiche. Le predette condizioni, dovranno essere espressamente rese note all'interessato da parte dell'Ufficio. In detta sede l'Ufficio comunicherà le nuove tempistiche assegnate per l'effettuazione dei ripristini.

I ripristini dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal competente Ufficio comunale e tenuto conto delle previsioni del disciplinare tecnico di cui all'art. 14. A ripristino definitivo effettuato, nei modi e nei termini di cui al disciplinare tecnico ed eventualmente dettagliati nella concessione, il Direttore dei Lavori dovrà redigere apposita certificazione finale di esecuzione dei lavori a regola d'arte come prescritti; tale certificazione dovrà essere inviata al competente Ufficio Comunale, il quale effettuerà le opportune

verifiche sulla corretta esecuzione dei ripristini non prima di 6 mesi dalla loro certificazione e comunque entro e non oltre ulteriori 6 mesi; all'esito positivo di detta verifica, l'Ufficio procederà allo svincolo della garanzia prestata. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei ripristini, si procederà all'escussione della garanzia. E' inoltre previsto il ricorso all'esecuzione in danno ai sensi della vigente normativa.

Articolo 8 – Ufficio deputato al rilascio delle concessioni

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento è individuato un unico ufficio Tecnico Comunale preposto per il coordinamento ed il rilascio delle autorizzazioni alla esecuzione dei lavori su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito.

Tale ufficio costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi degli operatori esterni, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con il Comando di Polizia Municipale e gli uffici deputati alla viabilità ed al rilascio delle ordinanze per la disciplina del traffico. L'ufficio preposto al rilascio delle concessioni cura la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informatico del sottosuolo e provvede a comunicare i costanti aggiornamenti all'Ufficio che gestisce il S.I.T (Sistema Informatico Territoriale).

Per l'esecuzione di lavori ricadenti su suolo pubblico o di uso pubblico eseguiti dall'Amministrazione Comunale in amministrazione diretta o attraverso le proprie imprese appaltatrici non è richiesto l'acquisizione della concessione.

Articolo 9 – Richiesta di concessione all'esecuzione lavori

La richiesta di concessione va presentata su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione (denominato "*domanda di concessione suolo pubblico per cantieri stradali e/o occupazioni temporanee di sede stradale*") riempito in ogni sua parte (debitamente firmato e corredato di marca da bollo).

La richiesta dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire.

La documentazione da allegare è quella prevista nel Disciplinare Tecnico, di cui al successivo art. 14, approvato con atto della Giunta Comunale. Sarà cura del richiedente in fase preventiva ottenere i nulla osta da parte di soggetti terzi (altri gestori di pubblici servizi, soprintendenza, ferrovie, etc ..).

Articolo 10 – Interventi d'urgenza

Gli interventi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore vengono eseguiti direttamente dall'operatore con immediata e contestuale comunicazione, a mezzo fax inviati all'Ufficio comunale competente (fax 0575/377399) e al comando di Polizia Municipale (fax 0575/377560) o all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale (comune.arezco@postacert.toscana.it).

Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.

La comunicazione dovrà contenere sommariamente la motivazione che rendono l'intervento non differibile oltre ai nominativi del responsabile di cantiere, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza (dove tale figura è prescritta dalla norma vigente in materia), che dovranno controfirmare la comunicazione per accettazione. In tali casi l'operatore e le figure tecniche di riferimento si assumono tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose e provvedendo ad adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. DPR n. 495 16.12.1992

Entro il giorno 10 del mese successivo all'esecuzione dell'intervento, l'operatore è tenuto, a produrre al competente Ufficio comunale la domanda per il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico effettuata d'urgenza su apposito modulo (denominato "*domanda di concessione suolo pubblico per cantieri stradali e/o occupazioni temporanee di sede stradale con carattere d'urgenza*"), con allegata la documentazione prevista nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 14 documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed urgenza.

Nel caso di soggetti costretti ad effettuare frequentemente interventi di urgenza, è consentito produrre una domanda di concessione cumulativa di tutti gli interventi effettuati nel mese (utilizzando il modulo sopra indicato) e con allegata la documentazione prevista nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 14.

Articolo 11 – richiesta di ordinanza per disciplina del traffico

La richiesta per il rilascio dell'ordinanza di disciplina del traffico per l'esecuzione dei lavori, eccetto che per i casi previsti dal N.C.d.S , dovrà essere obbligatoriamente formulata con almeno 10 gg. di anticipo, utilizzando l'apposito modulo (denominato "richiesta ordinanza") al competente Ufficio Comunale.

L'ordinanza di disciplina del traffico dovrà citare obbligatoriamente i dati della concessione di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico rilasciata. È ammessa l'emissione di ordinanza di disciplina del traffico anche per opere da effettuare in assenza di concessione che riguardino interventi d'urgenza o ripristini definitivi a seguito di interventi d'urgenza

Articolo 12 - Rilascio della concessione

Il rilascio della concessione avverrà a seguito della presentazione della seguente documentazione :

1. Polizza fideiussoria a garanzia dei lavori di ripristino del suolo pubblico, rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della vigente normativa. La garanzia può essere costituita anche in contanti, mediante deposito presso la Tesoreria comunale;
2. Impegno ad eseguire i ripristini dei luoghi secondo le prescrizioni tecniche contenute nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 14 e/o impartite dal competente ufficio comunale;
3. Elaborati grafici e documentazione tecnica prevista nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 14;

In caso di mancata presentazione di uno dei documenti non verrà rilasciata la concessione.

Il ritiro della concessione all'esecuzione dei lavori sarà possibile solo a seguito del pagamento del canone COSAP, ai sensi della normativa vigente nonché del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Per il pagamento del canone, il concessionario è invitato a recarsi presso gli uffici della società concessionaria del Comune per la riscossione di tributi e canoni, al momento dell'approvazione del presente atto (I.C.A. S.r.l. - via Ristoro d'Arezzo n. 76 – Arezzo).

Sono fatti salvi i casi di esclusione ed esenzione dal pagamento del canone espressamente previsti dal citato Regolamento Comunale o da altre norme in materia.

Come concordato con la società concessionaria del Comune per la riscossione di tributi e canoni (I.C.A. S.r.l.), i soggetti che operano in maniera ricorrente sulle strade comunali e loro pertinenze, hanno la facoltà di pagare anticipatamente all'inizio dell'anno un ammontare forfettario, dal quale la suddetta società decurterà gli importi riferiti ai singoli interventi oggetto di concessione; ciò fino ad esaurimento della somma anticipata e, se necessario, reintegrandola.

La concessione ha validità di 1 anno a decorrere dalla data di emissione della stessa. Le opere previste in concessione, nonché i conseguenti ripristini definitivi, dovranno essere realizzati nell'arco temporale di validità della stessa. La durata delle suddette opere e dei ripristini definitivi, è espressamente indicata nella concessione a cui si riferiscono.

Articolo 13 – criteri per la determinazione della polizza fidejussoria

La quantificazione degli importi della garanzia di cui al precedente art. 13, è determinata in relazione allo sviluppo dell'intervento e al tipo di pavimentazione interessata; in particolare detto importo sarà definito sulla base di specifici parametri, da individuare con successivo provvedimento dirigenziale, che costituirà parte integrante del presente regolamento.

Gli importi individuati saranno soggetti a revisione periodica da adottare con specifico provvedimento da parte del competente Ufficio comunale.

In relazione alle garanzia fideiussoria, si precisa quanto segue:

- in ogni caso, l'importo garantito non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dal Comune di Arezzo;
- la garanzia dovrà avere una durata congrua a quella dei lavori da eseguire oggetto di concessione;
- La polizza potrà essere svincolata solo ed esclusivamente a seguito di liberatoria scritta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- in caso di mancata emissione della liberatoria scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, la stessa deve essere rinnovata tacitamente di anno in anno;
- i soggetti che operano in maniera ricorrente sulle strade comunali e loro pertinenze, hanno la facoltà di presentare la suddetta garanzia in forma cumulativa e con validità annuale, per importo pari a quello determinato sulla base degli interventi effettuati dal richiedente nella precedente annualità;
- nel caso di interventi di particolare entità (nuove estensioni di servizi, o interventi che interessano vaste aree), valutate dal competente Ufficio comunale, saranno richieste apposite specifiche cauzioni, da cumularsi a quelle prestate con validità annuale;

- per interventi di minima entità, realizzati occasionalmente da parte di soggetti privati, il competente Ufficio Comunale valuta l'esonero del soggetto richiedente dall'obbligo di presentare la garanzia;
- ai sensi dell'art. 93 comma 2 del DLgs 259 dell'1.8.2003, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica non sono tenuti a prestare le suddette garanzie.

Articolo 14 – Disciplinare tecnico – norme tecniche

Il Disciplinare tecnico, approvato con successivo atto della Giunta Comunale, dovrà contenere indicazioni riguardanti:

- documentazione da allegare alla domanda;
- prescrizioni tecniche e modalità esecutive dei ripristini e la loro gestione;
- materiali impiegati e aspetti autorizzativi all'utilizzo degli stessi;
- indicazioni sulle manutenzione dei manufatti e delle aree adiacenti agli stessi;
- obblighi tecnici concessionario;
- schemi grafici tipo

Il Disciplinare Tecnico impegna il soggetto richiedente la concessione al rispetto delle prescrizioni indicate nello stesso e di quelle che, di volta in volta, potranno essere impartite dall'ufficio preposto.

CAPITOLO 3

ESECUZIONE LAVORI

Articolo 15 - Modalità esecuzioni lavori

Il soggetto autorizzato all'esecuzione degli interventi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico è tenuto all'esecuzione dei lavori autorizzati e del ripristino dei luoghi in osservanza delle specifiche norme tecniche previste nella modalità e con l'impiego di materiali prescritti dall'apposito disciplinare tecnico di cui al precedente art. 14.

In linea di principio le prescrizioni relative ai ripristini delle pavimentazioni delle sedi stradali oggetto di intervento, ad eccezione di quelle oggetto di recente intervento di ripavimentazione descritte successivamente e/o per le quali sono state impartite prescrizioni particolari, da eseguire con le modalità del disciplinare tecnico sono suddivise nel seguente modo:

1. Ripristini pavimentazioni manomesse a seguito di rilascio di concessione

i ripristini dovranno essere eseguiti in unica fase e contestualmente ai lavori autorizzati. Nelle pavimentazioni non bituminose i ripristini prevedono lo smontaggio e la ricollocazione del materiale esistente con eventuali reintegri. Nelle pavimentazioni in conglomerato bituminoso i ripristini dovranno prevedere tutte gli accorgimenti tecnici atti ad evitare eventuali problematiche manutentive ed in modo da rendere la superficie di rotolamento o di calpestio priva di disomogeneità e disallineamenti.

2. Ripristini pavimentazioni manomesse a seguito di intervento urgente

Nel caso di interventi urgenti il soggetto potrà prevedere il ripristino provvisorio dell'area oggetto di intervento con le modalità di cui al Disciplinare Tecnico di cui al precedente art. 14. Successivamente

entro 20 gg. dalla data di intervento e previa richiesta di ordinanza per la modifica del traffico dovrà essere effettuato il ripristino definitivo dell'area con le modalità previste nel Disciplinare Tecnico di cui al precedente art. 14.

L'ufficio preposto, a seconda delle esigenze manutentive dell'area interessata, e comunque a suo insindacabile giudizio potrà richiedere i ripristini dei luoghi con modalità aggiuntive a quelli sopra indicati.

Qualora, nei casi in cui la sede stradale oggetto dell'intervento di ripristino per uno scavo rientri nella programmazione dei lavori stradali del Comune di Arezzo, l'Ufficio preposto potrà richiedere l'esecuzione delle quantità dei ripristini dovuti per l'intervento autorizzato su altre strade del territorio comunale.

I lavori dovranno essere eseguiti entro i limiti temporali stabiliti dalla concessione e dovranno essere condotti in modo da causare il minor intralcio possibile alla circolazione stradale.

Ad eccezione di riparazioni urgenti è vietato ogni e qualsiasi intervento su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, per un periodo non inferiore a anni 2:

- Qualora l'intervento debba essere necessariamente eseguito, ivi compresi gli interventi urgenti, entro i termini temporali sulle opere di cui sopra, il richiedente, dovrà eseguire i ripristini dei luoghi con le modalità prescritte;
- Qualora, anche nei casi di superamento dei limiti temporali di cui sopra, le condizioni manutentive delle pavimentazioni stradali risultino in buone condizioni l'Ufficio preposto potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere i ripristini dei luoghi con le stesse modalità previste per interventi ricadenti nei limiti temporali di cui sopra.

In caso di ritardo nei lavori rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio preposto del Comune di Arezzo, indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l'Amministrazione concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore ai giorni indicati nella richiesta originaria.

Nel caso in cui i lavori siano eseguiti per conto del Concessionario da imprese appaltatrici, restano ferme, in ogni modo, le dirette responsabilità del Concessionario, in quanto unico titolare del provvedimento autorizzativo sia per la corretta esecuzione dei lavori che per l'applicazione delle norme della sicurezza sul lavoro.

Articolo 16 - Deroghe alle prescrizioni tecniche

Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile da parte dell'Ufficio tecnico preposto del Comune di Arezzo derogare alle modalità tecniche stabilite dal Disciplinare Tecnico di cui al precedente art. 14, mediante formulazione di specifiche prescrizioni tecniche fermo restando l'obbligo del rispetto delle stesse da parte del concessionario.

Articolo 17 - Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori

Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere, fermo restando la garanzia prevista dal Codice Civile.

CAPITOLO 4

SANZIONI

Articolo 18 - Sanzioni

Chiunque esegua lavori senza la concessione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

a - Sanzione ritardata ultimazione dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti entro i limiti temporali stabili dalla concessione rilasciata. In caso di accertamento di lavorazioni, oltre il termine autorizzato, queste verranno considerate come eseguite in assenza di autorizzazione e i soggetti responsabili, di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 15, saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad €. 500,00 oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

b - Sanzione per ritardata o omessa presentazione di sanatoria

Chiunque, a seguito di comunicazione di interventi d'urgenza di cui al precedente art. 10, entro il termine ivi previsto, non presenti l'istanza di concessione in sanatoria è soggetto ad una sanzione pari ad €. 500,00, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

c - Sanzione per ritardata o omessa presentazione della cartografia relativa al censimento

qualunque soggetto sottoposto all'obbligo di cui al precedente art. 2, di fornire la cartografia unificata di base in formato shapefile digitale georeferenziata, entro il termine ivi previsto, non presenti la dovuta documentazione è soggetto ad una sanzione pari ad €. 1.000,00.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Disciplina di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, al Decreto del Ministeriale dello Sviluppo Economico 01 ottobre 2013, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i..

Dovranno inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Articolo 20 – Atti vietati

Ai sensi dell'art.15 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 è vietato:

- eseguire opere ed a che possano danneggiare in qualsiasi modo aree pubbliche, strade, segnaletica e piantagioni ad esse relative;
- asportare pietre miliari e delimitatori di carreggiata;
- impedire il libero deflusso delle acque nelle scoline laterali o nelle fognature senza aver ottenuto apposita autorizzazione dal Comune;
- eseguire, a qualsiasi titolo, opere di occupazione anche temporanea delle suddette aree.

Articolo 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.